

“LA SCUOLA DI PACE”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi della Legge 7.12.2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema d'associazioni, è costituita “*La Scuola di Pace*”, associazione di promozione sociale.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Italia e svolge le sue attività in una logica di promozione sociale “senza confini”, nazionali ed internazionali.

La sede legale dell'associazione potrà essere trasferita ovunque per semplice decisione dell'Assemblea.

ART. 3 – SCOPO

L'Associazione è apolitica e democratica, non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori in cui svolge le sue attività, nel rispetto dell'indipendenza e della reciprocità nei rapporti tra associati ed in modo da assicurare pieno accesso e partecipazione alle attività dell'Associazione.

L'Associazione di promozione sociale “*La Scuola di Pace*” promuove la diffusione di una cultura universale della Pace.

Il principio ispiratore di “*La Scuola di Pace*” è quello della Vita che si antepone ad ogni il-logica distruttiva di guerra o conflitto. L'associazione è costituita per attuare collettivamente un lavoro quotidiano, positivo e costruttivo, per diffondere gli “Enzimi culturali di Pace”, nella consapevolezza che la Cultura, movendosi nella logica della non-violenza, può ribaltare i ruoli, attraverso la costanza nel perseguire gli obiettivi che si è posta, e trionfare sulla il-logica della violenza e della sopraffazione.

L'associazione si propone quindi l'obiettivo di attuare una promozione sociale dei fini statutari, in ambito culturale e sociale, attraverso un'azione mediatica rivolta al sociale, per sviluppare esperienze progressive dirette alla costruzione di una società della Pace.

1) Le attività promosse da “*La Scuola di Pace*” sono:

- la progettazione e l'organizzazione di iniziative dirette alla divulgazione delle tematiche relative alla diffusione di una cultura universale della Pace, fratellanza e solidarietà universale e di rifiuto di ogni logica di guerra e di divisione dei popoli;
- la difesa dei principi etici in tutti i settori della vita (informazione, cultura, ambiente, agricoltura, paesaggio, beni culturali e ambientali, società, culture locali, alimentazione, salute e sanità, famiglia, scuola, educazione, tempo libero, ecc.);
- la progettazione e l'organizzazione di scuole, centri di studio e diffusione delle tematiche di una cultura universale della Pace, in Italia e all'estero,

- la progettazione e l'organizzazione di festival, rassegne cinematografiche, teatrali, artistiche, ecc., dedicate alla diffusione di una cultura della Pace.
- la progettazione e la realizzazione di film, video, spettacoli teatrali, di danza, musicali, ecc.
- la progettazione e l'organizzazione di iniziative di accoglienza e di solidarietà internazionale, in tutte le forme possibili,
- la progettazione e l'organizzazione di forme di "adozione a distanza" e/o di "gemellaggio culturale e solidale" di bambini e bambine, o altri soggetti sociali, che vivono in zone del Mondo disagiate, o in situazione di guerra attiva, di pre o post guerra, o di discriminazione sociale,
- la difesa dei diritti civili e sociali per tutti e in tutti i campi del vivere sociale;
- la progettazione e la diffusione tra gli associati e terzi, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili ora e nel futuro, di un'informazione consapevole sui temi oggetto del suo intervento;
- la progettazione e l'organizzazione di incontri, corsi di formazione e di aggiornamento, corsi scolastici, universitari e post-universitari, meeting, workshop, conferenze, teleconferenze, manifestazioni, spettacoli, teatro, danza, musica, opera, lirica, teatro di strada, circo, editoria, televisione, audiovisivi, fotografia, cinema, arti dello spettacolo, laboratori didattici e creativi, concorsi, feste, spettacoli, mostre artistiche ed altri eventi legati alla cultura e all'arte dei bambini e degli adulti;
- la progettazione e l'organizzazione di mostre artigianali e mostre mercato specializzate;
- la progettazione e l'organizzazione di gite e viaggi di studio, vacanze solidali, soggiorni, mense, alloggio e attività di ristorazione;
- la progettazione e l'edizione di pubblicazioni e mezzi di comunicazione attraverso tutte le tecniche possibili (libri, pubblicazioni, manoscritti, cinema, CD-ROM, DVD, audiovisivi, video, CD musicali, internet, fax, e-mail, riviste, manifesti, bollettini, pellicole cinematografiche, ecc.) e quanto potrà essere fatto senza limite alcuno per ampliare e rafforzare questi temi.
- la progettazione e l'organizzazione di tutto quanto possibile per attuare il proprio scopo sociale

2) Per la realizzazione di tali obiettivi l'Associazione può:

- raccogliere contributi e fondi da organismi governativi, istituzioni internazionali, da persone pubbliche e private;
- porre in essere tutte le attività utili alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, purché integrative delle stesse.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2099 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 5 - SOCI

La partecipazione istituzionale è aperta a tutte le persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni anche non riconosciute, fondazioni ed altri organismi ovunque residenti.

I rappresentanti legali della persona giuridica, ente o associazione anche non riconosciuta, fanno parte dell'assemblea dei soci con pienezza di diritti, ma hanno diritto ad un solo voto qualunque siano le dimensioni dei loro rappresentati.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione, deve rivolgere al Consiglio Direttivo espressa domanda, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone e precisando di aver preso lettura del presente statuto, di dividerne gli scopi, di intendere partecipare all'attività associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali finché resterà iscritto all'associazione. Il Consiglio Direttivo deve provvedere entro sessanta giorni alla delibera di ammissione ; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, nel termine stabilito, questa si intende respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Requisito necessario per l'adesione è la maggiore età. L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancanza di versamento della quota annuale. Il recesso del socio è consentito in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

L'associato che intenda recedere dall'associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo entro 30 giorni dal termine di ciascun anno.

L'esclusione è deliberata, nei confronti del socio che risulti inadempiente agli obblighi di versamento o che danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione, dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica al socio del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione.

ART. 6 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti dei soci;
- quote associative;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri, con il presupposto che le condizioni poste su tali contributi, se ve ne siano, non risultino in contrasto con la natura e i fini dell'Associazione;
- introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- introiti derivanti da eventuali attività commerciali compatibili con le finalità istituzionali.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione e la quota annuale di iscrizione ; è comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori, di qualunque entità, rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al Fondo di dotazione sono fatti a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili o ripetibili in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione.

E' vietato, durante la vita dell'Associazione, distribuire, in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia obbligatoria per legge.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario (se eletto);
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (se eletto);
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale (se richiesto obbligatoriamente per legge);
- l'Assemblea dei Soci.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per il Collegio Sindacale.

Tuttavia l'assemblea dei soci può attribuire emolumenti per particolari incarichi.

ART. 8 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ; ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione, può promuovere giudizi in sede penale, civile o amministrativa, sottoscrivere atti che impegnano l'intera associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari e postali, chiedere anticipi, affidamenti o scoperti di conto alle banche o ad altri istituti di credito, stipulare contratti d'affitto, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; secondo il proprio scopo statutario, potrà nominare procuratori speciali.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative delibere.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente è nominato inizialmente, all'atto della costituzione dell'Associazione, dai soci fondatori e successivamente dall'Assemblea dei soci.

ART. 9 – IL PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea dei soci può deliberare l'elezione di un Presidente Onorario, carica onorifica, assegnata per particolari meriti, che non sostituisce come poteri la figura del Presidente ma può rappresentare l'Associazione come figura istituzionale, non assumendo rappresentanza legale dell'Associazione stessa.

Il Presidente Onorario, qualora eletto, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea dei soci, con diritto di voto.

Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo deciso dall'Assemblea al momento della nomina. La carica può essere revocata per decisione dell'Assemblea. Il Presidente Onorario può dimettersi anticipatamente per motivi di salute o altro.

ART. 10 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente, se eletto, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART.11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di quindici, compreso il Presidente, ed eventualmente il Presidente Onorario.

I Consiglieri devono essere aderenti all'associazione ; durano in carica per cinque esercizi sociali e sono rieleggibili; in ogni caso, al termine del mandato, il Consiglio uscente mantiene l'incarico fino a che il nuovo Consiglio non sia stato eletto.

Il Presidente Onorario, qualora eletto dall'Assemblea dei soci, entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo, fino a quando in carica come Presidente Onorario, con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Sono di sua competenza le seguenti attribuzioni, qui indicate tuttavia a titolo indicativo e non tassativo:

- a) predisporre il programma dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale, e curarne successivamente l'attuazione;
- b) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- c) approvare il rendiconto economico e finanziario e la relazione ad esso collegata, redatti dal Presidente, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- d) curare i regolamenti, quando si rendano necessari per un migliore funzionamento della gestione, da sottoporre per l'approvazione alla Assemblea;
 - e) istituire e chiudere sedi locali, tematiche e federali, emanare i regolamenti di funzionamento delle stesse, nominare i responsabili delle rispettive sedi locali e tematiche, regolare l'attività degli stessi;
 - f) deliberare sulle domande di ammissione ed esclusione dei soci;
 - g) stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione;
 - h) attribuire a chi ne fa richiesta e revocare lo status di "circolo federato"; emanare i regolamenti ai quali si dovranno attenere gli stessi; prevedere i requisiti necessari per poter assumere lo status di "circolo federato";
 - i) deliberare su ogni altra questione relativa all'attività dell'Associazione.
- Le deliberazioni del Consiglio sono vincolanti per tutti gli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, se eletto; in assenza di entrambi, dal Presidente Onorario o dal più anziano di età dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma presso la sede. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno

due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed alla quota annuale di iscrizione.

La convocazione è fatta tramite apposizione di apposito avviso nella sede sociale, almeno 10 giorni prima della data di convocazione, oppure mediante lettera, spedita almeno dieci giorni prima per posta, o telefax, o consegnata a mano, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Collegio Sindacale, qualora eletto. Il Consiglio Direttivo, in caso di vacanza della carica di consigliere per dimissioni, decadenza o altro, ha facoltà di cooptare, per ragioni funzionali, nuovi membri. La nomina dei consiglieri cooptati dovrà essere sottoposta a ratifica dalla prima assemblea utile. In caso di mancata ratifica, l'Assemblea procederà alla nomina dei consiglieri mancanti. I membri cooptati non possono superare un terzo del totale dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente o da un segretario designato di volta in volta.

ART. 12 - COLLEGIO SINDACALE

L'Associazione è controllata da un Collegio Sindacale, se richiesto obbligatoriamente per legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti a norma di legge; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La remunerazione dei Sindaci sarà determinata, secondo le tariffe professionali a cui i componenti appartengono.

Partecipa di diritto all'Assemblea e, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, da pareri sui bilanci.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione stessa; all'assemblea partecipano di diritto tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e ha funzione consultiva sull'attività dell'Associazione.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Presidente onorario, del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, qualora divenisse obbligatorio per legge;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- istituisce e chiude sedi locali, internazionali e/o tematiche;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; - delibera su tutto ciò che attiene alla gestione dell'Associazione che non sia di competenza di altri organi.

L'Assemblea è convocata tramite apposizione di apposito avviso nella sede sociale, almeno 10 giorni prima della data di convocazione, oppure con lettera, telefax o per mezzo della posta elettronica, inviati all'indirizzo o al numero telefonico comunicato dal Socio o tramite consegna a mano, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza; è comunque valida l'assemblea totalitaria dei soci.

Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la sede. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno metà dei suoi membri; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda

convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Assemblea redige un verbale delle sue riunioni, a cura di un segretario designato di volta in volta.

Ogni Socio, maggiore d'età, ha diritto ad un voto, che può esercitare anche mediante delega scritta. I soci possono farsi rappresentare da altri soci e, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni socio potrà rappresentare per delega al massimo un altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vicepresidente, oppure dal Presidente Onorario; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il Presidente.

ART. 14 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio sindacale qualora istituito, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario accompagnato da una relazione sulla gestione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo lo presenterà all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto e la relazione devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli eventuali avanzi della gestione saranno tassativamente destinati al finanziamento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE INTERNA E SISTEMA FEDERATIVO

“*La Scuola di Pace*”, associazione di promozione sociale, si può collegare con altre associazioni e comitati attraverso un sistema federale. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti aventi atto costitutivo e/o statuto coerenti con lo scopo di cui all'art. 3, qualora sia accolta la loro formale richiesta di associarsi e possiedano i requisiti individuati dall'apposito elenco redatto dal Consiglio Direttivo, potranno rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo affinché possano assumere lo status di “*La Scuola di Pace di...*”, associazione di promozione sociale”. Nella domanda dovrà essere specificato che si atterranno alle direttive

emanate in merito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere entro trenta giorni alla delibera d'attribuzione; in assenza di provvedimento d'accoglimento nel termine stabilito, questa s'intende respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

Lo status di "circolo federato" si perde:

- per cessazione del rapporto associativo;
- per apposita richiesta da parte del circolo;
- qualora il "circolo federato" non si attenga al regolamento emanato dal Consiglio Direttivo;
- per delibera del Consiglio Direttivo (in questo caso non è tenuto ad esplicitarne la motivazione);
- qualora si perdano i requisiti necessari per la richiesta dello status di "circolo federato";

"*La Scuola di Pace*", su delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre istituire, sul territorio nazionale, proprie sedi comunali, provinciali e regionali o tematiche, le quali sono tutte soggette al presente statuto.

Le sedi locali e/o tematiche si denominano:

- "*La Scuola di Pace*" associazione di promozione sociale, sede di . . .", seguito dal nome della località o dell'iniziativa.
- La sede legale dell'associazione assume la denominazione di "sede nazionale". Per comodità organizzativa potrà essere costituita anche una "sede centrale" di coordinamento, nazionale ed internazionale.
- Se la sede locale è l'unica presente nella regione, essa assume la denominazione della regione.
- Se nella regione sono presenti più sedi locali, l'attribuzione della sede regionale sarà effettuata dalla Presidenza nazionale.

Le sedi locali – comunali, provinciali, regionali, internazionali e tematiche – sono dotate d'autonomia gestionale, secondo le competenze attribuite dal presente statuto e da apposito regolamento emanato dal Consiglio direttivo. In ogni sede locale – comunale, provinciale, regionale, internazionale e tematica – il Consiglio Direttivo nominerà un responsabile, anche non socio, al quale saranno attribuiti poteri di gestione, in base ad apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. Le sedi locali non godono di autonomia economica e finanziaria.

Le sedi locali e/o tematiche hanno l'obbligo di coordinarsi con le altre sedi esistenti nella stessa regione, con la sede regionale, con la sede nazionale, o la sede centrale, e di uniformarsi alle direttive emanate. Le sedi locali – comunali, provinciali, regionali, internazionali e tematiche – potranno essere chiuse previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione, prima dei termini statutari, e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad enti aventi scopi simili, sentito l'organismo di controllo di cui alla L. 662/96 art. 3 comma 190 e salvo diversa previsione della legge.

ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente statuto, e che possano formare oggetto di compromesso, saranno rimesse al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, si ricorrerà al Presidente del Tribunale di Roma.

ART. 19 - RIMBORSI SPESE E COMPENSI

I membri degli organi collegiali potranno ricevere, per ogni riunione degli organi di appartenenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, dietro presentazione dei giustificativi di spesa, entro i limiti prestabiliti dal Consiglio Direttivo, nel caso di convocazione fuori sede di residenza.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Nel caso in cui incarichi professionali fossero conferiti ad associati per lo svolgimento di particolari mansioni il Consiglio Direttivo stabilirà il compenso, tenendo conto del valore normale del servizio reso.

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla Legge 7/12/2000 n. 383 ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.